

LEGGE E PRASSI

Agenzia delle Entrate — **Provvedimento 15 gennaio 2018, n. 10671**

Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA74 bis, con le relative istruzioni

Preambolo

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

LEGGE E PRASSI

Articolo unico — Approvazione del modello IVA 74 bis — (Rubrica non ufficiale)

1. Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni

1.1. È approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori.

1.2. Il modello deve essere utilizzato a partire dall'anno d'imposta 2018.

1.3. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Modalità di indicazione degli importi

2.1. Gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

3.1. Il modello è reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

3.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.

4. Modalità per la presentazione telematica della dichiarazione

4.1. I soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o attraverso gli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti nel modello di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

4.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, approva il modello IVA 74 bis, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori, che deve essere utilizzato a partire dall'anno d'imposta 2018.

L'aggiornamento del modello si è reso necessario al fine di renderlo adeguato alla normativa vigente.

Con lo stesso provvedimento, infine, viene disciplinata la reperibilità del predetto modello e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica dello stesso, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85: introduzione del regime speciale IVA per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2003, n. 126: regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di Iva, di scritture contabili e di trasmissione telematica;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);

Decreto legislativo 11 febbraio 2016, n. 24: attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi;

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225: disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato 1 — Modello IVA 74 bis

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali	Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003).
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter trasmettere il modello IVA74-bis. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Modalità del trattamento	I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.
Titolare del trattamento	L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Responsabili del trattamento	Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Diritti dell'interessato	Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione modello IVA 74-bis

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

PREMESSA

Il modello è riservato alle dichiarazioni di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

La dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa.

Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Si chiarisce che i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l'anno d'imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente.

AVVERTENZA Per un approfondimento del contenuto dei vari righi della presente dichiarazione si fa rinvio ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.

ANNO

Indicare l'anno d'imposta nel corso del quale è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa.

UFFICIO COMPETENTE

Indicare il codice dell'ufficio territorialmente competente, reperibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

TIPO DI DICHIARAZIONE

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui si intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, è necessario compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".

DATI DEL CONTRIBUENTE

Nel riquadro devono essere indicati i seguenti dati.

NUMERO DI PARTITA IVA

Deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito al contribuente fallito o in liquidazione coatta amministrativa.

NUMERI TELEFONICI E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

L'indicazione del numero di telefono o cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. In tali campi devono essere indicati i numeri telefonici e l'indirizzo di posta elettronica. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

PERSONE FISICHE

Comune (o Stato estero) di nascita

Indicare il comune di nascita. Per il contribuente nato all'estero deve essere indicato, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciato in bianco lo spazio relativo alla provincia.

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Natura giuridica

AVVERTENZA La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
 22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
 23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett.b), del TUIR
 24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
 25. Società in accomandita semplice
 26. Società di armamento
 27. Associazione fra artisti e professionisti
 28. Aziende coniugali
 29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
 50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
 51. Condomini
 52. Depositi I.V.A.
 53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
 54. Trust
 55. Amministrazioni Pubbliche
 56. Fondazioni bancarie
 57. Società europea
 58. Società cooperativa europea
 59. Rete di imprese
- SOGGETTI NON RESIDENTI
30. Società semplici, irregolari e di fatto
 31. Società in nome collettivo

32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust
45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

CURATORE FALLIMENTARE O COMMISSARIO LIQUIDATORE

Il riquadro deve essere compilato indicando i dati del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (nominativo, data di nomina, codice fiscale, codice di carica, numero telefonico, nonché il tribunale che ha emesso la sentenza con il numero e la data della stessa.

SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'incaricato che trasmette la dichiarazione.

L'incaricato deve riportare:

- il proprio codice fiscale;

- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Inoltre, nella casella relativa al soggetto che ha predisposto la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal curatore o commissario liquidatore ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

SEZIONE 1 - DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Rigo AF1 valore delle rimanenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa.

Rigo AF2 valore delle rimanenze alla data di apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

I dati di seguito richiesti devono riferirsi al periodo dal 1° gennaio alla data di dichiarazione di fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

Rigo AF3 indicare l'imponibile relativo alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all'art. 6, quinto comma, nonché quelle effettuate ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto legge n. 83 del 2012 (Iva per cassa), per le quali l'IVA diviene esigibile successivamente alla data di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Rigo AF4 indicare l'importo complessivo delle cessioni di beni intracomunitarie non imponibili, al netto delle variazioni in diminuzione.

Vanno compresi nel rigo:

- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna dei beni per conto del proprio acquirente intracomunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa, dal proprio fornitore comunitario, al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;

- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi e non nella tabella A - parte prima, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli che rientrano nel particolare regime di cui all'art. 34;

- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro della Unione europea (art. 50-bis, comma quattro, lettera f, del D.L. n.331/1993).

Rigo AF5 importo complessivo delle cessioni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.

Rigo AF6 importo complessivo degli acquisti intracomunitari, al netto delle variazioni in diminuzione. Devono, inoltre, essere compresi:

- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art. 42 comma 1 del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19-bis.1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta.

Rigo AF7 ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino.

Rigo AF8 deve essere compilato indicando nei campi da 1 a 12 (corrispondenti ai dodici mesi dell'anno) l'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche eseguite nel periodo antecedente l'apertura della procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare l'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche nei campi 3, 6, 9 e 12. Quest'ultimo campo non va, invece, compilato dai contribuenti di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 542 del 1999. I contribuenti che svolgono più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, per obbligo di legge o per opzione, e che in coincidenza dell'ultimo mese di ciascun trimestre, hanno compensato le risultanze della liquidazione mensile con quella del trimestre nei termini della liquidazione mensile devono indicare nei predetti campi un unico importo, qualora a debito, corrispondente alla somma algebrica dei crediti e dei debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi.

Nel campo 13 indicare l'ammontare dell'acconto eventualmente dovuto.

SEZIONE 2 - OPERAZIONI

Rigo AF10 ammontare complessivo delle operazioni imponibili, cessioni di beni e prestazioni di servizi (campo 1), e della relativa imposta (campo 2), comprese quelle effettuate in anni precedenti per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta.

Nel campo 1 deve essere compreso anche l'imponibile delle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge e delle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell'art. 17-ter per le quali l'imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato art. 17-ter.

Rigo AF11 totale delle operazioni non imponibili e delle operazioni non soggette di cui agli articoli da 7 a 7-septies.

Rigo AF12 totale delle operazioni esenti.

Rigo AF13 totale degli acquisti dei beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni o servizi (campo 1) e della relativa imposta (campo 2).

Rigo AF14 totale degli altri acquisti e delle importazioni rilevanti ai fini IVA (campo 1) e totale dell'imposta relativa alle operazioni imponibili (campo 2).

SEZIONE 3 - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

Rigo AF20 ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili riportato dal rigo AF10, campo 2.

Rigo AF21 ammontare dell'IVA dovuta in relazione alle seguenti tipologie di operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l'IVA è dovuta dal cessionario:

- acquisti di beni e servizi da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 17, comma 2 (sia quelli per i quali l'assolvimento degli obblighi IVA è stato effettuato mediante l'emissione di autofattura sia quelli per i quali è stato effettuato mediante l'integrazione del documento emesso dal soggetto non residente), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino;
- compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone (art. 74, comma 1, lett. e) ai sensi del decreto 30 luglio 2009);
- provvigioni, corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari (art. 74-ter, comma 8);
- estrazione di beni da depositi IVA di cui all'art. 50-bis del D.L. n.331/1993 (diverse da quelle per le quali l'imposta è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del soggetto che procede all'estrazione);

- acquisti interni, intracomunitari ed importazioni di rottami, oro industriale, argento puro e oro da investimento imponibile a seguito di opzione;
- acquisti intracomunitari di beni;
- acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a), (cfr. circolare n. 37 del 29 dicembre 2006);
- acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a-bis);
- acquisti di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, di cui all'art. 17, comma 6, lettere b) e c), (vedi circolare n. 59 del 2010);
- acquisti di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a-ter);
- acquisti di beni e servizi del settore energetico ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater);
- acquisti effettuati ai sensi dell'art. 17-ter.

Rigo AF22 totale IVA a debito risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi AF20 e AF21.

Rigo AF23 ammontare dell'IVA ammessa in detrazione, tenuto conto dei limiti previsti dagli articoli 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2.

Nel rigo deve essere compresa anche l'eventuale IVA ammessa in detrazione da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-quater e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli, compresi nella Tabella A - parte prima (c.d. IVA teorica). L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali forfettarie di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero effettuate nel territorio dello Stato.

Rigo AF24 IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall'articolo 34-bis.

Rigo AF25 totale IVA detraibile risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi AF23 e AF24.

Rigo AF26 imposta dovuta (da indicare nella colonna 1), determinata dalla differenza tra il rigo AF22 e il rigo AF25, ovvero imposta a credito (da indicare nella colonna 2), ricavata dalla differenza tra il rigo AF25 e il rigo AF22.

Rigo AF27 rimborsi infrannuali richiesti. L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati.

Rigo AF28 l'importo da indicare corrisponde alle eccedenze detraibili relative sia all'anno d'imposta precedente al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa che ai primi tre trimestri dell'anno di apertura della procedura concorsuale utilizzate in compensazione con il modello F24 fino alla data della sentenza di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Rigo AF29 ammontare complessivo degli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali.

Rigo AF30 credito IVA dell'anno d'imposta precedente al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa non richiesto a rimborso e credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno di apertura della procedura concorsuale in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale (vedasi anche il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e circolare n.134/E del 28 maggio 1998).

Rigo AF31 in tale rigo devono essere compresi:

- l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati nell'anno di apertura della procedura concorsuale a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto;
- i crediti utilizzati nell'anno di apertura della procedura concorsuale, ceduti dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351 del 2001.

Rigo AF32 per la compilazione dei campi 2 e 3 del presente rigo si rinvia alle istruzioni dei corrispondenti campi del rigo VL30 del modello di dichiarazione annuale IVA. Nel campo 1, va riportato il maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.

Rigo AF33 totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi dei debiti (da AF26 a AF29) risulti superiore alla somma degli importi dei crediti (da AF26 a AF32, campo 1). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

Rigo AF34 totale IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi dei crediti (da AF26 a AF32, campo 1) risulti superiore alla somma degli importi dei debiti (da AF26 a AF29). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

Allegato A — Caratteristiche tecniche per la stampa

STRUTTURA E FORMATO DEL MODELLO

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

E' altresì consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODELLO

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.

CARATTERISTICHE GRAFICHE DEL MODELLO

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simile annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sestimi di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e del modello devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

COLORI

Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore viola (pantone 2573U).

E' consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.